

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

PRESIDENTE PROF. MAURIZIO DIVIZIA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**

(Abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione)

Indice

- Art. 1 - Presentazione del Corso di Laurea
- Art. 2 - Accesso al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
- Art. 3 - Obiettivi formativi specifici del Corso
- Art. 4 - Sbocchi occupazionali ed accesso studi ulteriori
- Art. 5 - Crediti formativi e procedure per riconoscimento dei CFU
- Art. 6 – Trasferimenti interni e da altri Atenei
- Art. 7 - Organi del Corso di Laurea
- Art. 8 - Ordinamento didattico
- Art. 9 - Esami di profitto
- Art. 10 - Obblighi di Frequenza
- Art. 11 - Frequenza part time
- Art. 12 - Tirocinio professionale
- Art. 13 - Periodi di studio all'estero e relativi CFU
- Art. 14 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 15 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio
- Art. 16 - Note aggiuntive

- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4

Art. 1

Presentazione del Corso di Laurea

E' istituito presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Corso di Laurea in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Il Corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di "Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Il presente Regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti, le modalità organizzative e di funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, classe L/SNT4, a partire dall'anno accademico 2017-18.

Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di fornire le conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione di tecnico della prevenzione così come disciplinato dal profilo DM 58 del 17 gennaio 1997.

La frequenza al corso è obbligatoria per tutte le attività sia teoriche che di tirocinio.

Gli esami di Corso Integrato possono essere sostenuti solo se si ottiene una presenza del 75% delle ore previste.

Si è ammessi alla prova di abilitazione solo se si è raggiunto il conseguimento di 180 CFU nelle attività teorico pratiche.

Art. 2

Accesso al corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro i candidati in possesso di diploma di Scuola Media Superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.", art. 6, comma 1.

Il numero massimo degli iscrivibili al primo anno di corso è definito annualmente da apposito Decreto Ministeriale.

Per l'ammissione al Corso è necessario essersi qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. L'Università di Roma Tor Vergata, nel recepire i DD.MM. annualmente emanati, ai fini dell'ammissione verifica l'adeguatezza delle conoscenze di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica secondo i programmi annualmente stabiliti con D.M..

Le domande di immatricolazione devono essere presentate secondo le modalità previste dall'apposito bando entro i termini stabiliti ogni anno.

Gli studenti ammessi alla frequenza verranno immatricolati con riserva; il perfezionamento dell'ammissione al corso è subordinato all'accertamento medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale del tecnico della prevenzione, rilasciato dal medico legale della ASL di appartenenza o presso il Servizio di Medicina del Lavoro - Policlinico Tor Vergata - Roma e deve essere presentato entro il mese di dicembre dell'anno accademico in corso. Il certificato di idoneità specifica per il profilo professionale è necessario per la regolarizzazione della posizione amministrativa ed ai fini dell'ammissione ai tirocini professionalizzanti come riportato dal bando di concorso di ammissione al primo anno.

I referti relativi e ogni documentazione di ordine sanitario devono essere conservati nella struttura didattica sede del corso e l'Università si riserva di verificare in qualsiasi momento la persistenza delle condizioni di idoneità dello studente, qualora pervengano al Consiglio di Corso di Laurea delle segnalazioni del Direttore Didattico.

La verifica, su segnalazione del Collegio dei docenti del Corso di Laurea, della sussistenza della specifica idoneità psicofisica durante il corso degli studi spetta ad una Commissione tecnica nominata dal Rettore. Ricevuto il parere della Commissione, il Rettore può revocare con decreto motivato l'iscrizione al corso di laurea per sopravvenuta mancanza dell'idoneità psicofisica, facendo salvi i crediti formativi che lo studente abbia acquisito e ricercando le possibili soluzioni atte a conciliare le potenzialità dello studente con percorsi formativi esistenti nell'Ateneo.

Art. 3

Obiettivi formativi specifici del Corso

Il Corso appartiene alla classe delle lauree in "Professioni sanitarie della Prevenzione" (classe L/STN/4).

Il laureato è il professionista sanitario responsabile di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro a cui competono le attribuzioni previste dal DM N°58 17 gennaio 1997.

I laureati "tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono operatori che svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali. I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici dell'età evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento preventivo e/o riabilitativo.

I laureati sono responsabili, nell'ambito delle loro competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. I laureati operanti nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza, sono, ufficiali di polizia giudiziaria; svolgono attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per attività soggette a controllo. Essi istruiscono, determinano, contestano e notificano le irregolarità rilevate e formulano pareri nell'ambito delle loro competenze; vigilano e controllano gli ambienti di vita e di lavoro e valutano la

necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; vigilano e controllano la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti.

Il curriculum del corso di laurea prevede attività formative finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, riferite alle funzioni previste dal profilo professionale del Tecnico della Prevenzione. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali, come previsto dal piano di studi.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica (tirocinio e laboratorio) che includa l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio, svolta con la supervisione e la guida di tutori del profilo professionali specifico appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più

elevato livello formativo previsto per il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione e corrispondente alle norme definite a livello europeo.

Art. 4

Sbocchi occupazionali ed accesso studi ulteriori

Il Tecnico della Prevenzione può esercitare la propria professione come libero professionista oppure all'interno di strutture pubbliche o private.

Nel **SETTORE PUBBLICO** all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, opera in qualità di dipendente presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) oppure presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA).

All'interno delle ASL, il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro può svolgere la sua professione in 4 servizi del Dipartimento di Prevenzione:

1) **IGIENE E SANITA' PUBBLICA**: svolge attività di tutela della salute della collettività ed in particolare si occupa del rilascio di pareri sanitari nel settore dell'igiene urbana e dell'edilizia, del controllo delle acque destinate al consumo umano (tramite campionamenti agli impianti di potabilizzazione e punti di prelievo sul territorio), della vigilanza sanitaria delle strutture recettive e delle scuole.

2) **IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**: si occupa prevalentemente dei Controlli ufficiali (ai sensi del Reg. CE n° 882 del 2004) dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese alimentari che si occupano di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto e somministrazione di alimenti e bevande oltre alla sorveglianza sul commercio ed utilizzo di fitosanitari, alla formazione degli alimentaristi.

3) **IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**: si occupa della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la verifica di conformità delle macchine, vigilanza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili, vigilanza delle attività lavorative per la tutela dei lavoratori da malattie professionali ed infortuni derivanti da agenti chimici, fisici e biologici.

4) **SANITA' PUBBLICA VETERINARIA**: si occupa della prevenzione e cura delle malattie trasmissibili tra animali ed alla tutela della salute umana nei confronti delle malattie trasmesse dagli animali all'uomo (zoonosi). Provvede alla programmazione, coordinamento e verifica delle funzioni in materia veterinaria sulla base della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale. Questo servizio è suddiviso in 3 aree:

Area A: settore della Sanità Animale: si occupa del controllo delle malattie zoonosi, cioè di quelle malattie che possono essere trasmesse all'uomo, come ad esempio la brucellosi o la tubercolosi.

Area B: settore dell'Igiene dei Prodotti di Origine Animale: si occupa della sorveglianza igienico sanitaria dei settori di produzione, della trasformazione, della conservazione, della commercializzazione, del trasporto, del deposito, della distribuzione e della somministrazione degli alimenti d'origine animale.

Area C: Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche: si occupa del controllo e della vigilanza sulla distribuzione e l'impiego di farmaci per animali (farmacovigilanza), dell'alimentazione animale e da non sottovalutare del benessere degli animali.

All'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) spetta la tutela dell'ambiente ed in particolare svolge controlli ambientali delle acque, del suolo e dei liquidi, della radioattività degli impianti industriali, della gestione dei laboratori e degli alimenti.

Nel **SETTORE PRIVATO**: si occupa in particolare di supporto e consulenza alle imprese. Il professionista, avendo acquisito esperienza e pratica in materia di alimenti, protezione ambientale, veterinaria o medicina del lavoro si occupa, consiglia e assiste il proprio cliente, in tutti quei processi tesi alla sicurezza alimentare, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla protezione ambientale ed alle attività di sanità pubblica .

Il laureato potrà accedere a percorsi di formazione avanzata:

Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione LM/SNT4 durata due anni (120 CFU)

Master e Perfezionamento di 1° livello - durata 1 anno (60 CFU) nella Facoltà di Medicina

Art. 5

Crediti formativi e procedure per riconoscimento dei CFU

Il Corso di studi ha la durata di tre anni. L'attività formativa corrisponde al conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU) per anno per un totale di 180 CFU. Il corrispettivo di 1 CFU è pari a 25 ore.

Ogni CFU comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame, oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica ed informatica, ecc.). I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La votazione degli esami viene espressa in trentesimi e in centodieci decimi per la prova finale, con eventuale lode.

Le attività formative professionalizzanti prevedono la frequenza di tirocini, laboratori e attività pratiche condotte in strutture adeguate per dimensioni e caratteristiche tecniche in relazione all'attività prevista e al numero degli studenti.

Il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri Atenei o da una diversa struttura didattica dell'Ateneo o anche dal medesimo corso di studio ma con diverso ordinamento è determinato dal Consiglio di Corso di Laurea che approva anche eventuali abbreviazioni di corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti.

Possono essere oggetto di riconoscimento anche gli studi all'estero che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati. Inoltre il Consiglio di Corso di Laurea può approvare crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia), dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Non sono riconoscibili le ore frequentate se non si sono maturati con l'esame di profitto i crediti corrispondenti ad eccezione del tirocinio pratico guidato.

La domanda di riconoscimento crediti deve essere inoltrata alla Direzione didattica del Corso di Laurea entro la data prevista e pubblicata, contemporaneamente alla graduatoria degli ammessi al Corso (vedi procedura di riconoscimento dei crediti Allegato 2).

Lo studente presa visione degli esami riconosciuti, dovrà firmare l'apposito modulo di riconoscimento in cui dichiara di accettarne anche la valutazione. Gli esami riconosciuti non potranno essere risostenuti.

Lo studente può richiedere al Consiglio di Corso di Laurea una rivalutazione dei crediti da riconoscere o prima di firmare l'accettazione, o l'anno accademico successivo a quello in corso.

Nella valutazione dei CFU pregressi la Giunta di Consiglio di Corso di Laurea (di seguito nominata GCCL) può valutarne l'obsolescenza in base alla stabilità delle conoscenze specifiche della disciplina e dei contenuti dei programmi previsti dall'ordinamento didattico.

Per i CFU di tirocinio si rimanda all'art. 12 del presente Regolamento.

Qualora lo studente interrompa gli studi per un periodo uguale o superiore ai tre anni di corso, per essere riammesso successivamente alla verifica amministrativa effettuata dalla Segreteria Studenti di Area Sanitaria, deve presentare una domanda alla Direzione didattica. Il Direttore didattico dovrà stilare una relazione alla GCCL, proponendo la progettazione didattica personalizzata per lo studente. La GCCL, previa approvazione del progetto didattico, riammetterà lo studente alla frequenza teorico pratica del Corso.

Art. 6

Trasferimenti interni e da altri Atenei

I trasferimenti ad anni successivi al primo sono subordinati alla disponibilità di posti per ciascun anno di corso, calcolata sulla base degli studenti in corso e ripetenti.

La richiesta di trasferimento da altri Atenei (vedi procedura di trasferimento da altri Atenei Allegato 3) può essere presentata a partire dalla seconda metà di settembre fino al 31 dicembre dell'anno in corso, ma al fine di permettere la frequenza delle attività didattiche, il cui inizio è di norma fissato in quel periodo, è consigliabile effettuare tale richiesta entro e non oltre la prima settimana di ottobre.

La GCCL entro la prima settimana di ottobre si riunisce per valutare tali richieste. L'approvazione della richiesta di trasferimento interno avviene previa valutazione della disponibilità dei posti.

Lo studente che ha ottenuto il trasferimento, proveniente sia da altri Atenei che da Tor Vergata, non potrà sostenere gli esami nella sessione di recupero prevista nel mese di gennaio.

Non sono riconoscibili le ore frequentate se non si sono maturati con l'esame di profitto i crediti corrispondenti ad eccezione del tirocinio pratico guidato.

Art. 7

Organi del Corso di laurea

Sono organi del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione:

Il Presidente: è eletto secondo le norme statutarie tra i professori universitari di ruolo. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona in Giunta di Facoltà sulle attività didattiche svolte all'interno del Corso. La composizione e la durata del Consiglio di Corso e le modalità di elezione del Presidente sono stabilite dal Regolamento di Ateneo.

Il Direttore didattico: nominato dal Consiglio di Corso di Laurea su proposta del Presidente tra coloro che fanno parte del Consiglio stesso in possesso del massimo livello di formazione prevista dallo specifico profilo professionale e che siano in servizio preferibilmente presso la struttura in cui ha sede il Corso. È responsabile delle attività teorico pratiche nonché del coordinamento di tali attività. Organizza le attività complementari, assegna i tutors e ne supervisiona le attività, programma l'accesso degli studenti in strutture qualificate per lo svolgimento delle attività tecnico pratiche. È responsabile dell'adeguata tenuta della documentazione attestante la presenza obbligatoria dei discenti alle attività didattico teoriche pratiche obbligatorie, con documentata rilevazione della presenza. Relaziona al CCL sull'andamento delle attività didattiche teorico pratiche e sulle attività dei discenti nonché delle ammissioni agli esami previa verifica del raggiungimento del numero delle ore necessarie per ogni singolo corso integrato.

Il Consiglio di Corso di Laurea (CCL): è costituito da tutti i docenti del Corso e assolve alle funzioni previste dal Regolamento di Ateneo. Partecipano alle riunioni come componenti di diritto una rappresentanza degli studenti e una rappresentanza dei tutors di tirocinio.

Il Consiglio di corso nomina la Giunta del CCL (GCCL), formata da cinque membri, tre dei quali devono essere il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore didattico. Gli altri 2 componenti devono essere un ricercatore ed un docente appartenente al profilo professionale.

Alla GCCL spetta anche il compito del riconoscimento dei CFU pregressi.

Il Coordinatore di Corso Integrato: approvato dal CCL, ha il compito di guidare e facilitare l'apprendimento degli studenti, ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti che compongono il Corso integrato. Presiede le prove di profitto integrate; cura la comunicazione degli esiti della prova agli studenti; assicura nei confronti del CCL la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste.

Art. 8

Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione, è approvato dalla Giunta di Facoltà su proposta della GCCL contenente gli obiettivi e i crediti dei singoli insegnamenti e dei Corsi Integrati.

L'elenco dei corsi di insegnamento e dei Corsi integrati che costituiscono il curriculum per il conseguimento della Laurea in Tecniche della prevenzione, gli obiettivi generali, il numero di crediti, nonché l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari (SSD) sono riportati nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, la GCCL programma le attività formative del Corso di Laurea per il successivo anno accademico, affida ai docenti i compiti formativi e propone alla Giunta di Facoltà i nominativi degli incarichi di insegnamento.

La GCCL approva annualmente il programma delle attività didattiche teoriche, di tirocinio, a scelta dello studente definendo l'articolazione e i responsabili degli insegnamenti. La GCCL valuta ed approva le proposte formulate dai docenti sui contenuti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e degli esami.

Il Corso di Laurea è organizzato in due semestri. Nel rispetto della "Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti", i regolamenti didattici di Corso di Laurea stabiliscono che sono previste:

➤ **sessioni di esame ordinarie:**

sessione ordinaria mese di febbraio:

- 1° Semestre: 2 appelli per ogni C.I.

sessione ordinaria mesi di luglio:

- 2° Semestre: 2 appelli per ogni C.I.

sessioni di esame di recupero:

sessione di recupero giugno:

- 1° semestre (un appello per ogni C.I.)

sessione di recupero settembre:

- 1° e 2° semestre: 1 appello per ogni C.I.;

sessione di recupero gennaio:

- 1° e 2° semestre: 1 appello per ogni C.I.;

sessione di recupero febbraio:

- 2° semestre: 1 appello per ogni C.I.

Il piano di studio prevede 22 esami, come da Allegato 1.

L'anno accademico inizia di norma il 1 ottobre e termina il 30 settembre.

I periodi di lezione si distribuiscono nel semestre in alternanza con i periodi dedicati agli esami e ai tirocini professionali. Nei periodi dedicati alle lezioni non si possono svolgere esami di Corso Integrato.

Per essere ammessi agli esami lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore previste in presenza per Corso Integrato. Qualora la presenza certificata risulti essere inferiore lo studente, per sostenere l'esame, deve frequentare le ore mancanti nell'anno successivo, secondo il calendario didattico. Tutte le programmazioni didattiche, nonché il calendario delle lezioni è pubblicato sul sito del Corso di laurea <http://www.med.uniroma2.it/content/mini-sito-corsi-laurea/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-lavoro-abilitante-alla-professione-sanitaria>

Art. 9

Esami di profitto

Ciascuno dei Corsi Integrati previsti nel piano didattico del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione si conclude con un esame, che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza di una Commissione, costituita da almeno due Docenti e/o eventuali supplenti e presieduta, di norma, dal Coordinatore del Corso integrato.

Ove possibile, la commissione è composta da personale docente, o cultore della materia, che svolge attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. Per la verbalizzazione elettronica degli esami di profitto, per i Corsi Integrati che hanno il Coordinatore non appartenente ai ruoli universitari si rimanda ad apposita procedura definita dal Centro di Calcolo di Ateneo in accordo con la Segreteria Studenti.

I Corsi integrati sono costituiti da uno o più insegnamenti, svolti anche da più docenti, con un unico esame di profitto programmato in un giorno nei periodi di esame.

La Commissione esaminatrice formula il proprio giudizio sul Corso Integrato attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento.

Sono previste modalità differenziate di valutazione, quali prove orali e prove scritte oggettive e strutturate. Può essere prevista dalla commissione una prova scritta propedeutica all'ammissione alla prova orale.

Le prove scritte sono messe a disposizione degli interessati dopo la valutazione, secondo specifiche modalità comunicate dal Coordinatore di Corso Integrato. Le prove orali sono pubbliche.

Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite all'inizio dell'anno accademico. Le date degli esami relativi al medesimo anno di studio non possono essere coincidenti.

Le date degli esami di profitto non possono essere anticipate rispetto alle date pubblicizzate. A eventuali motivate posticipazioni deve essere garantita adeguata e tempestiva pubblicità e piena compatibilità con il calendario delle attività del Corso di Laurea.

Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel piano di studi, lo studente deve risultare in regola con le norme relative all'iscrizione, con le eventuali propedeuticità del corso di studi e con l'accertamento della frequenza.

Trascorso dalla prima iscrizione di uno studente a un corso di laurea il doppio della durata normale del CdL, o il quadruplo per studenti a tempo parziale, senza il conseguimento del titolo corrispondente, il Presidente del CdL può disporre, ai sensi dell'art. 5 comma 6, del D.M. n. 270/2004 "*...forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative*".

Il numero complessivo dei Corsi Integrati che si devono superare per accedere all'Esame finale di Laurea e di abilitazione è di numero 22, aver conseguito le idoneità previste e di avere presenze documentate delle attività teorico pratica.

Sono ammessi all'esame di profitto gli studenti che avranno ottenuto le attestazioni di frequenza di almeno il 75% delle ore previste in presenza per Corso Integrato.

Per ogni anno di corso sono previsti CFU assegnati al tirocinio che saranno certificati con 1 esame annuale espresso in una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi a cui può essere aggiunta la lode.

La Commissione di Esame è presieduta dal Direttore e composta dai tutor didattici incaricati nell'ambito del Corso di laurea.

Il piano di studio prevede un Corso di Inglese scientifico che consenta agli studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici, su argomenti professionali specifici.

I docenti hanno la facoltà di valutare la preparazione degli studenti per mezzo di verifiche in itinere, scritte o pratiche. Il calendario delle prove in itinere, gli argomenti oggetto di valutazione e le modalità con le quali l'esito della prova contribuirà al voto dell'esame di profitto vengono resi noti dal docente all'inizio delle lezioni.

Art. 10
Obblighi di Frequenza

La frequenza dell'attività formativa è obbligatoria e viene certificata dal Direttore che invia al Presidente, alla fine di ogni semestre, l'elenco degli studenti ammessi a sostenere le prove di profitto. Gli studenti non possono essere ammessi all'esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%.

Lo Studente che nel corso dell'anno accademico non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso Integrato viene iscritto, nel successivo anno accademico, con l'obbligo di frequenza dei corsi per i quali non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza.

Per quanto riguarda il tirocinio, oltre alla frequenza, è necessario ottenere un giudizio positivo attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti.

Al terzo anno lo studente che non abbia completato gli esami previsti e/o le frequenze obbligatorie viene iscritto al 1° anno ripetente del 3° anno.

Lo studente è tenuto al rispetto delle propedeuticità previste dal piano di studio (vedi Allegato 1).

Per quanto riguarda le propedeuticità, lo studente che non ha superato tutti gli esami del 1° anno non può sostenere nessun esame del 2° e del 3° anno, ma può frequentare le lezioni.

Inoltre per quanto riguarda il tirocinio, lo studente che non ha superato l'esame del primo anno non può sostenere l'esame del 2° e se non ha sostenuto l'esame del 2° non può sostenere l'esame del 3°, pur potendo svolgere il tirocinio stesso. Eventuali recuperi dovranno essere concordati con il direttore didattico.

Il corso di laurea deve concludersi in complessivi 9 anni, pena la decadenza dal corso stesso. E' iscritto come ripetente lo studente che non abbia ottenuto le presenze in 4 Corsi integrati previsti nell'anno di frequenza.

Per l'ammissione all'esame finale di laurea, che ha valore abilitante, deve aver superato tutti gli esami di profitto degli insegnamenti e di tirocinio, comprese le attività elettive.

Art. 11
Frequenza part time

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 15 e del 16 dicembre 2009, hanno approvato il Regolamento per "Studenti che optano per il tempo parziale".

Tale Regolamento è così disciplinato:

Art.11.1

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono iscriversi come studenti a tempo parziale gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione che, per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale ed assimilabili, ritengano di non poter dedicare alla frequenza ed allo studio delle ore annue previste come standard dell'impegno degli studi.
2. Lo studente può optare per il regime a tempo parziale all'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo.
3. All'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo lo studente può concordare un percorso formativo per il prolungamento della frequenza di un anno.

Art.11.2

1. L'opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni a fini pensionistici: sui certificati verrà, quindi, indicata la durata "normale" del corso valida ai fini giuridici e la durata "concordata" del corso che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso. Viene consentito per una sola volta, il passaggio dal regime a tempo pieno a quello parziale. L'opzione deve essere fatta dallo studente entro il 5 novembre compilando l'apposito modulo e consegnando anche la copia del pagamento della tassa.
2. L'opzione non è reversibile in corso d'anno.

Art.11.3

1. Lo studente che opta per il tempo parziale per anni successivi al primo non ha diritto al rimborso di tasse precedentemente versate.
2. La dichiarazione di opzione per il regime a tempo parziale deve essere presentata alla Segreteria studenti contestualmente all'iscrizione.

Art.11.4

1. Il Consiglio di Corso di Laurea riceve dalla Segreteria Studenti la richiesta di opzione per il tempo parziale degli studenti e ne definisce il percorso formativo anche mediante l'eventuale predisposizione di adeguati piani di studio.
2. Il Consiglio delibera e trasmette l'estratto del verbale alla Segreteria Studenti.
3. In caso di passaggio ad altro corso di Laurea dell'Ateneo lo status di studente a tempo parziale rimane sospeso, nel senso che l'interessato dovrà fare nuova richiesta al Consiglio della struttura didattica del nuovo corso di laurea, qualora per la Facoltà di arrivo sia previsto il tempo parziale; in caso contrario lo studente perde il diritto al tempo parziale.

Art.11.5

1. Lo studente, fermo restando l'obbligo del pagamento della prima rata, paga i contributi universitari in misura ridotta.
2. La percentuale di riduzione della contribuzione annua è fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sulla base del numero degli anni concordati.

3. Il contributo complessivo dovuto dallo studente per il periodo concordato non può essere inferiore a quello complessivo stabilito per gli studenti a tempo pieno per la durata normale degli studi.
4. Il beneficio è valido solo per il periodo concordato, e si applica dall'anno della opzione.
5. Nel caso in cui lo studente vada fuori corso rispetto alla durata concordata, perde il beneficio e deve da quel momento in poi versare le tasse nella misura prevista dalla norma generale.
6. In tal caso lo studente viene iscritto all'anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione.
7. Lo studente può conseguire il titolo di studio anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere l'esame finale deve comunque aver versato la differenza fra quanto versato e quanto avrebbe versato qualora fosse stato sempre a tempo pieno.
8. Analogamente lo studente a tempo parziale che si trasferisce ad altro Ateneo deve versare la differenza fra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare qualora fosse stato sempre a tempo pieno.

Art. 12 **Tirocinio professionale**

L'articolazione e l'organizzazione delle attività formative professionalizzanti sono approvate dal CCL, su proposta del Direttore. Tali attività devono svolgersi attraverso forme di tirocinio, laboratori e attività pratiche condotte in strutture adeguate alle attività previste ed al numero degli studenti, sotto la responsabilità e la guida di tutor di tirocinio allo scopo di favorire l'apprendimento pratico di competenze necessarie al raggiungimento di un'autonomia professionale, decisionale e operativa adeguate allo svolgimento delle funzioni e attività del tecnico della prevenzione.

Il piano di tirocinio di ogni studente è registrato nel portfolio delle competenze approvato dal CCL. Il tirocinio deve essere frequentato obbligatoriamente nei tempi e nei modi previsti all'inizio dell'anno accademico. Tutte le attività professionalizzanti si svolgono secondo apposito regolamento approvato dal CCL.

Le attività formative professionalizzanti sono valutate attraverso tre esami, uno per ciascun anno di corso, da svolgersi mediante verifiche orali e/o scritte e/o pratiche. Sono ammessi all'esame delle attività formative professionalizzanti gli studenti che abbiano frequentato regolarmente le esperienze pianificate, riportando tutte le relative valutazioni positive.

Qualora la valutazione di un'esperienza di tirocinio in un determinato ambito risulti negativa, ossia non venga raggiunto lo standard formativo previsto, questa dovrà essere riprogrammata nel medesimo ambito. Le ore frequentate che hanno prodotto una valutazione negativa non contribuiscono all'acquisizione dei CFU.

Il recupero delle assenze viene stabilito dal Direttore prima dell'esame annuale delle attività formative professionalizzanti; qualora lo studente non abbia acquisito il 75% delle ore di tirocinio programmate con valutazioni positive, non potrà essere ammesso a sostenere l'esame.

L'esame annuale delle attività formative professionalizzanti può essere sostenuto nella sessione ordinaria nel mese di luglio o nella sessione di recupero nel mese di settembre e gennaio. La valutazione finale delle attività formative professionalizzanti viene effettuata da una Commissione di Esame presieduta dal Direttore e composta dai tutor didattici incaricati nell'ambito del Corso di laurea.

Nel caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il CCL può proporre alla GCCL di prescrivere la ripetizione di tutto o parte del tirocinio già effettuato; la ripetizione del tirocinio è obbligatoria ove l'interruzione sia pari o superiore a tre anni.

Le attività formative professionalizzanti degli studenti sono finalizzate all'apprendimento di competenze specifiche e non possono, in nessun caso, rappresentare attività lavorativa.

Art. 12.1

Procedure per infortuni

In caso di infortuni lo studente deve recarsi al Pronto Soccorso di pertinenza che dovrà rilasciare il modulo INAIL che dovrà essere consegnato dallo studente stesso presso l'Ufficio del Protocollo del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA" - VI° piano, in Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma - ENTRO E NON OLTRE LE 24 ORE SUCCESSIVE.

Gli studenti che svolgono il tirocinio dovranno dare immediata comunicazione al Direttore di sede didattica, che provvederà ad attuare tutte le procedure previste.

Art. 13

Periodi di studio all'estero e relativi CFU

L'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata dispone annualmente dei bandi per la partecipazione degli studenti a programmi che prevedono periodi di formazione all'estero. Il Presidente del Corso di Laurea individua, in accordo con lo studente, il programma da svolgere nel percorso didattico all'estero. Tale periodo verrà considerato anche nell'attribuzione del voto finale di laurea, attribuendo allo studente 2 punti alla valutazione della Commissione. All'atto della vincita del bando per il Programma ERASMUS lo studente dovrà presentarsi presso la Direzione Didattica del CdL in Tecniche della Prevenzione (Studio E 137 della Facoltà di Medicina e Chirurgia) per concordare le modalità di frequenza ed i relativi riconoscimenti.

Art. 14

Provvedimenti disciplinari

Per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari si rimanda all'Allegato 4.

Art. 15

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

Per l'ammissione all'esame finale di laurea, che ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione, occorre aver conseguito 180 CFU con la frequenza necessaria documentata.

Lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto dei Corsi integrati e di tirocinio, comprese le attività elettive previste dal piano di studi ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

La prova finale è unica e si compone di due momenti di valutazione:

- una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie del profilo professionale di Tecnico della Prevenzione
- redazione di una tesi e sua dissertazione; la tesi dovrà essere basata su un lavoro compilativo o di ricerca, avente carattere di originalità e i contenuti devono essere inerenti alle tematiche del profilo professionale. L'elaborato sarà redatto in forma scritta sotto la responsabilità di un relatore, docente del corso di laurea. Alla preparazione della tesi sono assegnati 5 CFU.

Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valute in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato: pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.

Il voto finale viene espresso in centodieci decimi; ai candidati più meritevoli può essere conferita la votazione di centodieci e lode per decisione unanime della Commissione. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è 66/110. Agli studenti che hanno partecipato ad esperienze Erasmus con impegno e profitto sono assegnati 2 punti aggiuntivi.

Il voto di ammissione è determinato rapportando a 110 la media aritmetica degli esami di profitto dei Corsi integrati e del tirocinio e successivamente arrotondando il risultato per eccesso o per difetto all'intero più vicino. Il regolamento didattico del corso di laurea definisce le modalità di attribuzione della votazione per la prova finale.

La prova finale è pubblica e è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale.

Lo studente deve presentare la domanda di tesi al Direttore didattico entro il termine previsto e reso noto tramite avviso pubblicato sul sito internet, presentando la modulistica prevista appositamente compilata in tutte le sue parti.

Non verranno accettate documentazioni incomplete.

La tematica della tesi ed il relatore vengono approvati dal Direttore didattico che ne dà comunicazione alla GCCL, trasmettendo tutta la documentazione. La GCCL approva l'ammissione dello studente alla tesi. Qualora lo studente debba cambiare il titolo della tesi e/o il relatore deve rinviare la discussione della tesi alla sessione successiva e ripresentare nuovamente la modulistica nei tempi previsti. Qualora lo studente non possa laurearsi nella sessione richiesta può inviarne comunicazione alla Direzione didattica (tecnici.prevenzione@med.uniroma2.it), indicando chiaramente la volontà di mantenere invariata la modulistica già presentata.

La Commissione per la prova finale è composta, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto Interministeriale 19/02/2009, da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto

all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

La commissione ha di norma a disposizione 11 punti da assegnare al candidato, laddove non è previsto un regolamento specifico.

La prova è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.

A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Il laureato in Tecniche della Prevenzione può accedere, senza alcun debito formativo, al corso di Laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE.

Art. 16

Note aggiuntive

Tutte le informazioni inerenti il CdL sono pubblicate sul sito internet: <http://www.med.uniroma2.it/content/mini-sito-corsi-laurea/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-lavoro-abilitante-alla-professione-sanitaria>

l'indirizzo e-mail a cui inviare le richieste di informazioni è: tecniciprevenzione@med.uniroma2.it

Qualora si volessero informazioni specifiche e/o richiedere delucidazioni su fatti accaduti o sul regolare svolgimento dell'attività del Corso di Laurea utilizzare i seguenti recapiti telefonici: 06/72596129 – 06/72596102.

Indirizzi utili:

- Direzione e segreteria didattica della GCCL: Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA" – studio E 137, Via Montpellier, 1 – 00133 Roma; Tel. 06/72596129

Il presente regolamento è soggetto a revisione ad opera della GCCL.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e alla normativa vigente in materia.

Allegato 1

Piano di studi Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE

NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO AA 2017-18

Primo Anno - Primo Semestre *		
SSD	INSEGNAMENTO	CFU
	C.I. SCIENZE PROPEDEUTICHE - 8058918	6
FIS/07	Fisica applicata	1
FIS/07	Fisica applicata: elementi di fisica delle radiazioni	1
INF/01	Informatica	2
MED/01	Statistica Medica	2
	C.I. SCIENZE BIOMEDICHE - 8058917	6
BIO/13	Biologia	2
BIO/10	Biochimica	2
MED/03	Genetica medica	2
	C.I. SCIENZA DELLA PREVENZIONE E DEI SERVIZI SANITARI - 8058916	7
IUS/10	Diritto amministrativo	3
MED/44	Medicina del Lavoro: Politiche di prevenzione contro gli infortuni	2
MED/42	Igiene generale ed applicata	2
	TIROCINIO **	10
MED/50	coordinamento	10
	TOTALE	30

Primo Anno - Secondo Semestre *		
SSD	INSEGNAMENTO	CFU
	C.I. SCIENZE DELLA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE - 8058915	8
MED/42	Igiene generale e applicata: epidemiologia	3
MED/42	Igiene generale e applicata: elementi di igiene degli ambienti sanitari ed ospedalieri	2
MED/45	Scienze infermieristiche	1
MED/45	Scienze infermieristiche: primo soccorso	2
	C.I. SCIENZE BIOMEDICHE II - 8059277	9
MED/07	Microbiologia e microbiologia clinica	3
MED/04	Patologia generale	2
MED/50	Scienze tecniche mediche applicate	2
MED/50	Scienze tecniche mediche applicate : fattori di rischio ambientali acustici	2
	LINGUA INGLESE - 8059208	4
L-LIN/12	Lingua inglese	4
	TIROCINIO -8059205 **	10
MED/50	coordinamento	10
	TOTALE	30

SECONDO ANNO - Primo semestre		
SSD	INSEGNAMENTO	CFU
	C.I. SCIENZE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO I - 8058913	9
MED/50	Scienze mediche applicate: risk management	6
MED/44	Medicina del Lavoro: malattie professionali ed infortuni	2
MED/44	Medicina del Lavoro: stress lavoro correlato	1
	C.I. SCIENZE INTEDISCIPLINARI CLINICHE E MEDICO CHIRURGICHE - 8058912	8
MED/44	Medicina del Lavoro: rischio occupazionale da agenti fisici	2
MED/44	Medicina del Lavoro: agenti chimici e cancerogeni	2
MED/17	Malattie infettive	1
MED/17	Malattie infettive	1
SPS/07	Sociologia Generale	2
	ATTIVITA' SEMINARIALE 1 - 8059209	3
MED/44	Medicina del Lavoro: Valutazione dei rischi psico-sociali	3
	TIROCINIO	10
MED/50	prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro II	3
MED/50	coordinamento	7
	TOTALE	30

Secondo Anno - Secondo semestre		
SSD	INSEGNAMENTO	CFU
	C.I. SCIENZE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO II - 8058911	9
AGR/15	Scienza e tecnologia alimentare	3
CHIM/10	Chimica degli alimenti	3
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	2
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	1
	C.I. SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO - 8058910	8
MED/43	Medicina Legale	2
IUS/09	Istituzioni di Diritto Pubblico	2
IUS/07	Diritto del Lavoro	2
SECS-P/01	Economia Politica	2
	ATTIVITA' SEMINARIALE 2 - 8059210	3
MED/44	Misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro a rischio di incendio e/o di esplosione	1
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio	1
MED/44	Medicina del lavoro	1
	TIROCINIO - 8059206	10
MED/50	Coordinamento	10
	TOTALE	30

Terzo Anno - Primo Semestre		
SSD	INSEGNAMENTO	CFU
	C.I. SCIENZE INTERDISCIPLINARI I - 8058909	8
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
BIO/03	Botanica ambientale ed applicata	3
ICAR/03	Ingegneria sanitaria-ambientale	2
	C.I. SCIENZE INTEDISCIPLINARI II - 8058908	9
MED/44	Medicina del Lavoro: la vigilanza	2
MED/44	Medicina del Lavoro: il ruolo del tecnico della prevenzione nei servizi PISLL	1
VET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale	2
VET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale: normativa di riferimento	1
MED/42	Igiene generale e applicata: Monitoraggio ambientale I - aspetti chimico-fisici e batteriologici	2
MED/42	Igiene generale e applicata: Monitoraggio ambientale II - aspetti virologici	1
	ATTIVITA' DIDATTICHE OPZIONALI 1 - 8059234	3
M-PSI/01	Psicologia generale	2
M-STO/05	Storia della Scienza e delle Tecniche	1
	TIROCINIO -	10
MED/50	Coordinamento	7
MED/50	TIROCINIO	3
	TOTALE	30

Terzo Anno - Secondo Semestre		
SSD	INSEGNAMENTO	CFU
	C.I. SCIENZA DELLA PREVENZIONE DEI SERVIZI SANITARI I - 8058907	9
MED/50	Scienze tecniche mediche applicate	5
MED/44	Medicina del Lavoro: movimentazione manuale dei carichi	2
MED/36	Diagnostica per Immagini e radioterapia	2

MED/50	LABORATORI PROFESSIONALI - 8059211	3
	ATTIVITA' DIDATTICHE OPZIONALI 2 - 8059235	3
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale: normativa di protezione dalle radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro	1
SECS-P/10	Organizzazione aziendale	1
MED/42	Correlazione tra malattie professionali e test di laboratorio	1
MED/50	TIROCINIO - 8059207	10
	coordinamento	10
	PROVA FINALE	5
	TOTALE	30
	TOTALE CORSO DI LAUREA	180

- * PROPEDEUTICITA': non si possono sostenere gli esami del secondo anno se non si sono sostenuti gli esami del primo anno
- ** PROPEDEUTICITA': non si può sostenere l'esame di tirocinio del secondo anno se non si è sostenuto l'esame del primo anno

Allegato n. 2

PROCEDURE RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)

CDL TRIENNALE IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (D.M.270/04)

QUANDO	<p>Coloro che, utilmente collocati nella graduatoria di merito del test di ammissione al 1° anno dei CdL triennali di area sanitaria intendono richiedere il riconoscimento di eventuali crediti pregressi, conseguiti in altri CdL, possono farne richiesta solo ed esclusivamente dopo aver effettuato tutte le procedure previste per l'immatricolazione (vedi bando di concorso).</p> <p>Le richieste di riconoscimento possono essere presentate dalla data di pubblicazione della prima graduatoria, fino alla scadenza delle procedure di immatricolazione per eventuali posti vacanti.</p>
DOVE	<p>Gli studenti che intendono richiedere il riconoscimento presso il CdL Triennale in Tecniche della Prevenzione devono presentarsi presso la Direzione Didattica del CdL, studio e 137, Facoltà di Medicina e Chirurgia (Ed. e sud - 1° piano).</p> <p>La Direzione riceve nei seguenti giorni ed orari, salvo diverse</p> <p>Martedì: 8.30-10.00 Giovedì: 8.30-10.00</p>
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	<p>Gli studenti che intendono richiedere il riconoscimento presso il CdL Triennale in Tecniche della Prevenzione devono presentare una certificazione o autocertificazione degli esami sostenuti che riporti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Denominazione Corsi Integrati;• Votazione riportata;• CFU conseguiti;• SSD per singola disciplina all'interno dei Corsi integrati. <p>Se necessario, può essere richiesta una copia del piano di Studi dell'Ateneo di provenienza.</p> <p>N.B. - Il modulo di richiesta di riconoscimento viene consegnato in Direzione Didattica (Aula e 137).</p>
CRITERI DI VALUTAZIONE	<p>I criteri generali di riconoscimento crediti dai CdL più rappresentativi sono stati fissati, in conformità con quanto stabilito dal DM 270/04, nella riunione di Giunta di Facoltà di Medicina e Chirurgia di Tor Vergata del 06 luglio 2011.</p> <p>L'anno di ammissione viene stabilito dalla Commissione di valutazione preposta, tramite riconoscimento dei crediti pregressi. Ai fini della valutazione vengono riconosciuti solo ed esclusivamente gli esami verbalizzati. Non vengono valutate le ore di frequenza delle discipline non verbalizzate che devono essere rifrequentate per intero.</p>

Allegato 3

PROCEDURE TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI

CDL TRIENNALE IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE

QUANDO	<p>Gli studenti che provengono da altri Atenei possono richiedere il nullaosta al trasferimento presso il CdL Triennale in Tecniche della entro il 31 dicembre dell'anno in corso.</p> <p>N.B. Per i CdL Triennale in Tecniche della prevenzione si consiglia di effettuare tale richiesta <u>entro e non oltre la prima settimana di ottobre</u>, per permettere la frequenza delle attività didattiche, il cui inizio è di norma fissato in quel periodo, al fine del raggiungimento delle ore necessarie per sostenere gli esami di profitto nel mese di febbraio.</p>
DOVE	<p>Gli studenti che intendono richiedere il trasferimento da altro Ateneo devono presentarsi presso la Direzione Didattica del CdL in Tecniche della Prevenzione, studio E137 della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Ed. E sud – primo piano)</p> <p>La Direzione riceve nei seguenti giorni ed orari: Martedì: 8.30-10.00 Giovedì: 8.30-10.00</p>
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	<p>Gli studenti che intendono richiedere il nullaosta al trasferimento presso il CdL Triennale in Tecniche della Prevenzione devono presentare una certificazione o autocertificazione degli esami sostenuti che riporti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Denominazione Corsi Integrati;• Votazione riportata;• CFU conseguiti;• SSD per singola disciplina all'interno dei Corsi integrati. <p>Se necessario, può essere richiesta una copia del piano di Studi dell'Ateneo di provenienza.</p>
CRITERI DI VALUTAZIONE	<p>Il trasferimento è subordinato alla disponibilità di posti. L'anno di ammissione viene stabilito dalla Commissione di valutazione preposta, tramite riconoscimento dei crediti pregressi.</p> <p>Il riconoscimento dei crediti con l'indicazione dell'anno di ammissione e della sede di assegnazione avviene contestualmente al rilascio del nullaosta in ingresso.</p>
IMMATRICOLAZIONE	<p>Al fine dell'immatricolazione, coloro che hanno ottenuto il nullaosta in ingresso devono: consegnare il nullaosta in ingresso alla Segreteria Studenti dell'Ateneo di provenienza e richiedere il trasferimento;</p> <p>L'immatricolazione potrà essere effettuata secondo le procedure previste dall'Ateneo di Tor Vergata.</p>

Allegato 4

Provvedimenti Disciplinari

ALLEGATO DECRETO RETTORALE n. 2436 DEL 29 AGOSTO 2007

ART. 1 - ILLECITO DISCIPLINARE

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno della cerchia dei locali e degli stabilimenti universitari dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o di altri sedi con essa convenzionate, quando:
 - a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Università è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;
 - b) arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli stabilimenti universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria.
2. I fatti di cui al comma che precede hanno rilevanza disciplinare anche ove commessi fuori della cerchia dei locali e degli stabilimenti universitari, quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all'immagine dell'Università.
3. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.
4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento scolastico dello studente.

ART. 2 - MEMBRI DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Sono soggetti alla giurisdizione disciplinare gli studenti iscritti ai corsi di laurea od agli altri corsi organizzati nell'Ateneo, nonché gli studenti di altre sedi universitarie che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni.

ART. 3 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari che possono applicarsi sono:
 - a. l'ammonizione;
 - b. l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività formative svolte in laboratori od altre strutture dell'Ateneo;
 - c. l'esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni;
 - d. la sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.
2. La sospensione temporanea dall'Università non può superare tre anni. Le sanzioni sono cumulabili.
3. Nella irrogazione della sanzione, si deve tenere conto della gravità del fatto, della personalità dell'incolpato, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e della idoneità della sanzione a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa indole.
4. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

ART. 4 - COMPETENZA

1. La potestà disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico ed ai Consigli di Facoltà.
2. L'ammonizione viene fatta dal Rettore.
3. L'interdizione temporanea da uno o più corsi e l'esclusione da uno o più esami di profitto per una sessione è deliberata dal Consiglio di Facoltà.
4. La sospensione temporanea dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami, è deliberata dal Senato Accademico.
5. Il Senato Accademico è altresì competente ad applicare l'interdizione temporanea da uno o più corsi e l'esclusione da uno o più esami di profitto per una sessione quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà.

ART. 5 - COMMISSIONE ISTRUTTORIA

1. Il Rettore nomina una Commissione Istruttoria che ha il compito di verificare la notizia di illecito disciplinare.
2. La Commissione Istruttoria è formata da tre componenti scelti tra i professori ed i ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Nel decreto di nomina è indicato chi ne assume la Presidenza. In mancanza di specifica indicazione nel decreto di nomina o in caso di assenza del Presidente la presidenza è assunta dal professore più anziano nel ruolo.
3. La Commissione Istruttoria resta in carica per due anni e può essere rinnovata.
4. Essa può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire pareri di esperti dalla stessa incaricati e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria o che le sia stata richiesta dallo studente.

5. La Commissione, oltre allo svolgimento delle indagini, deve procedere all'audizione dello studente con le garanzie del successivo art.12. L'audizione dello studente soddisfa quanto stabilito dall'art. 16 del RD.L. 20 giugno 1935, n.1071.
6. La Commissione Istruttoria, per il compimento di singoli atti, può delegare uno dei suoi membri, ma la stesura della relazione finale deve essere approvata a maggioranza dei suoi componenti.
7. Quando, nel corso dell'attività istruttoria, la Commissione accerti fatti costituenti reato, ne dà immediata comunicazione con separato atto al Rettore, per gli adempimenti di cui all'art. 9 comma 4.

ART. 6 - COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL SENATO ACCADEMICO

1. Per le competenze attribuite dalla legge e dal presente regolamento al Senato, questo delibera, nella sua prima seduta, la costituzione di una Commissione composta di cinque membri.
2. Ne fanno parte di diritto il Rettore, il quale vi può partecipare tramite suo delegato, e quattro membri scelti dal Senato tra i suoi componenti di cui uno eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico nel proprio seno.
3. La Commissione dura in carica per l'intera durata del mandato del Senato Accademico che l'ha espressa. Alla sostituzione dei componenti cessati per qualunque causa, si provvede nella prima seduta utile del Senato. Tale sostituzione ha effetto per la durata residua del mandato.
4. La Commissione può decidere di integrare, anche per la trattazione di singoli casi, la propria composizione con altri membri, senza diritto di voto, scelti tra professori e ricercatori di ruolo.
5. Ai lavori della Commissione Senatoriale partecipa la Commissione Istruttoria di cui all'art.5.
6. Ai fini della validità delle sedute, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri con diritto di voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 7 – SEGRETERIA

1. Le Commissioni sono assistite da un Ufficio di Segreteria, che partecipa alle riunioni, cura la conservazione degli atti e la redazione del verbale, sotto il controllo del Presidente o di altro componente.

ART. 8 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. Fermi i diritti dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento che lo riguardano, i componenti delle Commissioni ed il personale dell'Ufficio di Segreteria sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali son o venuti, comunque, a conoscenza.

TITOLO II L'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

ART. 9 - ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

1. Qualunque organo, ufficio e dipendente dell'Università, i professori ed i ricercatori dell'Università, quando prendono conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 1, ne danno immediatamente informazione per iscritto al Direttore Amministrativo, il quale la inoltra al Rettore con sue eventuali richieste.
2. Il Rettore, non appena ricevuta la notizia dell'illecito disciplinare, se non ritiene di archivarla, la trasmette alla Commissione Istruttoria di cui all'art. 5, con l'indicazione del tempo entro il quale essa deve concludere i lavori.
3. Le indagini della Commissione non possono durare più di sei mesi.
4. Quando dalla informativa di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica.
5. La pendenza del procedimento penale non sospende il procedimento disciplinare.

ART. 10 - MISURE CAUTELARI

1. In attesa che la Commissione Istruttoria termini i suoi lavori e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Rettore, anche su proposta del Consiglio della Facoltà a cui appartiene lo studente incolpato, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole.
2. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più corsi, dalle attività didattiche o di tirocinio anche se svolte in laboratori o altre strutture anche esterni all'Ateneo nonché l'esclusione da uno o più esami di profitto. Prima della irrogazione della misura cautelare, il Rettore può comunque chiedere parere non vincolante al Consiglio della Facoltà a cui appartiene lo studente incolpato.
3. Su richiesta dell'incolpato o della Commissione Istruttoria e Senatoriale, ovvero d'ufficio, il Rettore può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.
4. La durata della misura cautelare non può essere superiore a sei mesi.
5. L'irrogazione della misura cautelare viene registrata nella carriera scolastica dello studente.

ART. 11 - ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA

1. Entro il termine assegnato dal Rettore e, comunque, entro tre mesi eventualmente prorogabili di altri tre, la Commissione Istruttoria può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualunque altra attività che ritenga

necessaria per verificare la notizia di illecito disciplinare. Può verificare, altresì, la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge o da atti normativi dell'Università e dichiarati dallo studente al momento della immatricolazione o della domanda di ammissione a corsi di laurea o tirocinio.

2. La Commissione Istruttoria deve invitare lo studente a rendere interrogatorio.
3. Delle attività della Commissione Istruttoria è redatto verbale in forma riassuntiva.

ART. 12 - DIRITTI DELL'INCOLPATO

1. Prima dell'invito a rendere interrogatorio, e comunque nel più breve tempo possibile, la Commissione Istruttoria invia allo studente l'avviso di apertura del procedimento che contiene:
 - a. la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b. la notizia che - salvo sua contraria dichiarazione scritta, da far pervenire entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di apertura di procedimento - quest'ultima verrà comunicata all'autorità Garante degli Studenti.
2. L'avviso rende altresì noto allo studente che è in sua facoltà:
 - a. presentarsi in ogni momento dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - b. farsi assistere da persona di sua fiducia;
 - c. presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolta ed indicare alla Commissione eventuali prove da assumere.
3. Nell'invito a rendere interrogatorio, è altresì contenuto l'avviso che l'incolpato ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
4. Tra la data di ricezione dell'invito e la data di presentazione dello studente dinanzi alla Commissione non possono decorrere meno di dieci giorni.
5. Ove lo studente non abbia manifestato contrario avviso ai sensi del comma 1, lett. b), l'avviso di apertura del procedimento e l'invito a comparire sono comunicati all'Autorità Garante degli studenti che, tramite suo delegato, può presenziare all'audizione dello studente e presentare memorie ed osservazioni. Lo studente può, comunque, dichiarare di rinunciare all'assistenza dell'Autorità Garante.
6. Lo studente può presentare memorie in ogni stato del procedimento.

ART. 13 - CHIUSURA DELLE INDAGINI

1. All'esito delle indagini la Commissione Istruttoria presenta al Rettore una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene formulata la proposta di sanzione da irrogare.
2. La proposta non ha carattere vincolante.
3. Il Rettore, se non ritiene di dover archiviare il procedimento, adotta i provvedimenti conseguenti entro trenta giorni.

TITOLO III – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 14 – AMMONIZIONE

1. Qualora ritenga di applicare l'ammonizione, il Rettore vi procede.
2. Per la irrogazione dell'ammonizione il Rettore può delegare il Presidente della Commissione Istruttoria o altro professore di ruolo.
3. Della irrogazione dell'ammonizione è redatto verbale per i successivi adempimenti di cui all'art.19.

ART. 15 - INTERDIZIONE TEMPORANEA DA UNO O PIÙ CORSI.

ESCLUSIONE DA UNO O PIÙ ESAMI DI PROFITTO

1. Il Rettore, qualora ritenga di applicare l'interdizione temporanea da uno o più corsi determinati, dalle attività formative svolte in laboratorio o in altre strutture dell'Ateneo ovvero l'esclusione da uno o più esami di profitto per una sessione, inoltra al Consiglio di Facoltà la proposta, corredata dalla deliberazione della Commissione Istruttoria e dagli atti compiuti.
2. Il Consiglio di Facoltà delibera, sentito lo studente, su proposta del Preside, la durata dell'interdizione e gli esami ai quali si riferisce.
3. Quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà, l'applicazione della sanzione è fatta dalla Commissione Senatoriale ai sensi dell'art. 16.

ART. 16 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL'UNIVERSITÀ

1. Il Rettore, qualora ritenga di applicare la sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami, ovvero nel caso previsto dall'art. 15, comma 1, trasmette la sua proposta alla Commissione Senatoriale di cui all'art. 6 e ne dà comunicazione al Senato Accademico.
2. La Commissione Senatoriale invita lo Studente a presentarsi per essere ascoltato.
3. L'invito a comparire contiene l'indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dalla Commissione Istruttoria e l'avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di sua fiducia.
4. Nel caso in cui l'Autorità Garante abbia presenziato alle attività della Commissione Istruttoria, essa è invitata a partecipare alle sedute della Commissione Senatoriale con facoltà di presentare memorie ed osservazioni.
5. Un componente della Commissione Istruttoria riferisce sulle indagini effettuate. Se lo studente ha chiesto di essere ascoltato, la relazione deve essere svolta prima della sua audizione ed alla sua presenza.
6. Su propria iniziativa ovvero su richiesta dello studente, la Commissione Senatoriale può svolgere attività integrative di indagine.
7. La Commissione Senatoriale delibera l'irrogazione delle sanzioni proposte a maggioranza dei suoi componenti.
8. La Commissione può deliberare l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 3.
9. Delle attività della Commissione Senatoriale è redatto verbale in forma riassuntiva.

ART. 17 - FORMA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), devono essere motivati e sottoscritti dall'organo che li ha emessi e trasmessi al Rettore per gli adempimenti di cui all'art. 19.

ART. 18 – IMPUGNAZIONI

1. Contro la determinazione del Rettore o del Consiglio di Facoltà, prevista rispettivamente dall'art. 15 e dall'art. 14, lo studente può proporre ricorso al Senato Accademico.
2. Il ricorso si propone per iscritto entro 30 giorni dalla notifica della sanzione ed è depositato o trasmesso per posta raccomandata al Rettore. Nel caso di trasmissione per posta, fa fede la data di presentazione all'Ufficio Postale.
3. Il Rettore trasmette l'impugnazione alla Commissione Senatoriale, che decide entro trenta giorni.

TITOLO IV –ESECUZIONE

ART. 19 – ADEMPIMENTI

1. Il Rettore cura l'esecuzione di tutti i provvedimenti sanzionatori.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 12, per quanto riguarda le ammonizioni, le sanzioni sono comunicate allo studente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea viene data comunicazione a tutti gli istituti d'istruzione superiore.
4. Tutte le sanzioni disciplinari, rese esecutive dal Rettore, sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono trascritte nei fogli di congedo.
5. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri Atenei temporaneamente ospiti dell'Ateneo di Roma "Tor Vergata", sono informate le Università di rispettiva appartenenza. Nei casi in cui lo studente sia iscritto nelle sedi di corso decentrate, il Direttore del Corso dovrà tempestivamente informare il Presidente del Corso inviando tutta la documentazione. Sarà cura del Presidente inviare al Rettore per i provvedimenti del caso tutta la documentazione in suo possesso.